

Cosa controllare.

Occorre verificare gli avvisi di pagamento Tari ricevuti dal 2014 in poi e controllare la superficie tassata.

Se nella bolletta oltre alla voce principale è presente anche la voce "domestica-accessorio" con il rispettivo valore nella sezione "tariffa variabile" allora si è pagato in più. In particolare l'avviso di pagamento in corrispondenza della casa e di ciascuna pertinenza (garage, posto auto scoperto, cantina e così via) riporta le voci "quota fissa" e "quota variabile".

La quota fissa comparirà, con il relativo importo, con riferimento alla casa e a ogni pertinenza.

La quota variabile, invece, dovrebbe riportare un valore apprezzabile in corrispondenza del solo appartamento, e la cifra 0 in relazione alle pertinenze (garage, posto auto scoperto, cantina, etc.).

*Esempio: Se per il garage compare, nella parte dedicata alla quota variabile, un valore superiore a 0, allora è quella la cifra versata in più e di cui si può richiedere il rimborso.*

Dove si trova la quota variabile tari sulla bolletta?

La parte relativa alla quota variabile tari sull'avviso di pagamento si trova nella pagina relativa al dettaglio delle somme. In questa sezione, infatti, l'ente indica:

- i dati catastali dell'immobile: foglio, particella, sub;
- la superficie assoggettata alla tassazione;
- il numero degli occupanti;
- la quota fissa e variabile distinta per ogni unità immobiliare.

La quota variabile deve essere presente solo per l'abitazione e non per le pertinenze.

Chi può chiedere il rimborso

Può chiedere il rimborso il contribuente che riscontra un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, a partire dall'annualità 2014.

NON è possibile chiedere il rimborso relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), governata da regole diverse da quelle della TARI, che non prevedevano, tranne in casi isolati, la ripartizione della stessa in quota fissa e variabile. Per TARSU e TIA, tuttavia, si può controllare se è stata applicata dal Comune l'Iva. In tal caso si può chiedere il rimborso dell'iva versata illegittimamente.

NON si può richiedere il rimborso se il Comune (che ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) ha introdotto in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva, in applicazione del comma 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013.

NON si può chiedere il rimborso nel caso in cui il Comune, nel proprio regolamento Tari, ha rinunciato all'applicazione della quota variabile, ma sono davvero pochi i Comuni Italiani che si sono regolati in questo modo.

Come chiedere il rimborso?

In primo luogo occorre presentare una istanza di rimborso tramite raccomandata A/R o pec. Si può scaricare e compilare in duplice copia il seguente [modulo](#) (clicca e scarica).

A chi va inoltrata la domanda?

- Se la Tari è gestita direttamente dal Comune allora la richiesta di rimborso va inoltrata al comune.
- Se la Tari è gestita da una società privata e gli avvisi di pagamento sono emessi a nome della suddetta società, la domanda di rimborso tari va presentata al gestore e non al Comune.
- Se alla vecchia società ne è subentrata un'altra, allora l'istanza di rimborso deve essere presentata sia al Comune che al nuovo gestore.

Come e quando va formulata l'istanza di rimborso?

L'istanza di rimborso deve essere proposta, a norma dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

L'istanza deve contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI e bisogna anche allegare copia degli avvisi di pagamento.

Come funziona il risarcimento?

L'ente dovrebbe provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Tuttavia, se trascorsi 90 giorni, non si ottiene risposta all'istanza di rimborso Tari, il cittadino, può proporre un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente.

*Esempio: Se presento l'istanza il 30.11.2017 e non ricevo alcuna comunicazione dall'Ente entro il 28.02.2018 posso presentare il ricorso alla Commissione Tributaria competente fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.*

Se, invece, il comune e/o il gestore rigettano espressamente la domanda, il ricorso deve essere proposto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del diniego.

*Esempio: Se presento l'istanza il 30.11.2017, l'Ente mi notifica il diniego il 05.01.2018, ho tempo fino al 06.03.2018 per adire la Commissione Tributaria*